

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1982, n. 824.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

- religioni dei popoli primitivi;
- lingua e letteratura neogreca;
- storia della critica letteraria;
- didattica dell'italiano;
- sociolinguistica;
- didattica del latino;
- storia della civiltà e della tradizione classica.

Art. 48 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è inserito il seguente insegnamento:

- storia del pensiero scientifico.

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inseriti i seguenti insegnamenti:

- letteratura francese moderna e contemporanea;
- letteratura inglese moderna e contemporanea;
- letteratura tedesca moderna e contemporanea;
- lingua e letteratura ceca e slovacca;
- lingua e letteratura luso-brasiliana;
- lingue e letterature ispano-americane.

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

- geografia industriale;
- oceanografia e geografia del mare;
- storia economica;
- geografia urbana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982

Registro n. 121 Istruzione, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 agosto 1982, n. 825.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 78/891 del 28 settembre 1978 e n. 79/1005 del 23 novembre 1979, emanate rispettivamente dalla commissione e dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti il precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, limitatamente alla disciplina degli imballaggi preconfezionati, è sostituito dal seguente:

« Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 19 agosto 1976, n. 614, è sostituito dal seguente:

« Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge suddetta è sostituito dai seguenti:

« I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE.

I preimballaggi recanti il marchio CEE sono denominati "preimballaggi CEE" ».

Art. 4.

L'art. 4, comma primo, della suddetta legge, è sostituito dai seguenti:

« Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalità ivi specificate.

I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al punto 1, lettera a), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate.

I preimballaggi di cui ai commi precedenti contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere a) e b), e 4 della tabella dell'allegato I, ai fini della loro libera immissione sul mercato, devono presentare volumi nominali previsti nelle colonne corrispondenti della predetta tabella ed essere conformi ai relativi usi commerciali o disposizioni regolamentari dello Stato membro d'origine del liquido medesimo, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato ».

Art. 5.

Il disposto di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 6 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

« a) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, è seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome ».

Art. 6.

L'art. 7 della precitata legge è sostituito dal seguente:

« Chi effettua il riempimento di preimballaggi contemplati dal presente decreto o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'ufficio centrale metrico tale attività almeno trenta giorni prima del suo inizio; gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente decreto ».

Art. 7.

La quantità di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Il controllo può essere effettuato per campionamento.

Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto.

A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614, i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli.

In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziché effettuare la misurazione o il controllo, l'importatore può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilità.

Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, debbono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 8 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

« Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all'art. 6, può essere accompagnata sui preimballaggi CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

$$\begin{aligned} 1 \text{ ml} &= 0,0352 \text{ fluid ounce;} \\ 1 \text{ l} &= 1,760 \text{ pints oppure } 0,220 \text{ gallon.} \end{aligned}$$

Art. 9.

Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto:

1) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 1.500.000:

a) chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alla disposizione di cui all'art. 5;

b) chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi non conformi alle disposizioni di cui all'art. 4;

2) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 3.000.000 chiunque, produttore o importatore di preimballaggi CEE, contravvenga alle norme degli articoli 6 e 7.

Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui il presente decreto provvede l'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

Gli allegati I e III della precitata legge sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ARIS — COLOMBO
— ANDREATTA — MARCORA
— DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 10

ALLEGATO I

(la sigla TDC vale per « Tariffa Doganale Comune »)

LIQUIDI	Volumi nominali in litri			
	Ammessi a titolo definitivo	Ammessi fino al 31 dicembre 1983	Ammessi fino al 31 dicembre 1985	Ammessi fino al 31 dicembre 1988
1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04)	0,100 0,250 0,375 0,500 0,750 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00	(*) 0,19 0,20 0,25 0,36 0,385 0,475 0,68 0,72 0,77 0,95 1,49 1,75 1,88 2,10 3,78	0,73 (**)	0,35 (**) 0,70 (**) 1,25 (***)
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni di origine: Cotes du Jura, Arbois, L'Etoile, Chateau-Chalon	0,62			
c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II)	0,10 0,25 0,375 0,50 0,75 1 1,5 2 5			0,35 0,70
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o sostanze aromatiche (TDC: 22.06); vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C)	0,05 fino a 0,10 0,10 0,20 0,375 0,50 0,75 1 1,5			
2. a) Vini spumanti (TDC: 22.05 A)	0,125 0,20 0,375 0,75 1,5 3			0,10 0,25 0,70 (***)
Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di «fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20°C (TDC: 22.05 b)				
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I)	0,10 0,20 0,375 0,75 1 1,5 3			0,125
3. a) Birra (TDC: 22.03), ad eccezione della birra a fermentazione spontanea	0,25 0,33 0,50 0,75 1 2 3 4 5			0,35
b) Birra a fermentazione spontanea, gueuze	0,25 0,375 0,75			
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09)	0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 (****) 0,20 0,50 1 1,5 2 2,5 3			0,35 0,375 0,70 0,75
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10)	0,25 0,50 0,75 1 2 5			

(*) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballaggi conformi alle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

(**) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.

(***) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.

(****) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.

LIQUIDI	Volumi nominali in litri			
	Ammessi a titolo definitivo	Ammessi fino al 31 dicembre 1983	Ammessi fino al 31 dicembre 1985	Ammessi fino al 31 dicembre 1988
6. Olio d'oliva (TDC: 15.17 A) ed altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II)	0,25 0,50 0,75 1 2 3 5 10			
7. a) Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04.01), esclusi jogurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, e altri tipi di latte fermentati o acidificati b) Bevande provenienti dal latte (TDC: 22.02 B)	0,20 0,25 0,50 0,75 1 2			0,10
8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01) b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi di cui alla voce 20.07 della TDC e i concentrati c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1 1,5 2 0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1 1,5 2 0,10			Tutti i volumi inferiori a 0,20 0,35 0,45 0,46 0,70 0,90 0,92 1,25 Tutti i volumi inferiori a 0,20 0,70
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della TDC, nettari di frutta (direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili)	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1 1,5 2			Tutti i volumi inferiori a 0,125 0,70 0,18 0,35 (unicamente in lattine)

Nota. — Per i preimballaggi aventi volumi nominali ammessi a titolo transitorio è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, la commercializzazione oltre le date sopraindicate, a condizione che trattasi di prodotti confezionati prima della scadenza dei previsti periodi transitori.

ALLEGATO II

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEI PREIMBALLAGGI CEE

Volume nominale Vn in millilitri	Errore massimo tollerato	
	in % di Vn	in millilitri
da 5 a 50	9	—
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1.000	—	15
da 1.000 a 10.000	1,5	—

Per l'applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati (espressi in unità di volume), indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro.

strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti»; quanto a lire 360 milioni per il 1987 e lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo utilizzando lo specifico accantonamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3018):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 5 luglio 1985.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 12, 13, 20 marzo 1986; 26 giugno 1986; 1° ottobre 1986 e approvato il 17 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2111):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 20 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 29 gennaio 1987.

87G0126

LEGGE 16 febbraio 1987, n. 47.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

«I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate».

2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è abrogato.

Art. 2.

1. Nella lettera a) dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, le parole: «o il millilitro, è seguito», sono sostituite dalle seguenti: «o il millilitro, seguito».

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

«Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto».

Art. 4.

1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dall'allegato I alla presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI